

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. LORENZO ORILIA - Presidente -

EQUA
RIPARAZIONE

Dott. MAURO MOCCI - Consigliere -

Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere -

Ud. 22/09/2022 CC

Dott. LUCA VARRONE - Rel. Consigliere

R.G.N. 08368/2022

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 8368/2021 R.G. proposto da:

(omissis)

, elettivamente domiciliata in

(omissis)

presso lo studio dell'avvocato

(omissis)

che lo rappresenta e

difende;

- ricorrente -**contro**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio
dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.

((omissis)) che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO DI POTENZA n.
79/2022 depositato il 25/03/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

RILEVATO CHE:

1. (omissis) i ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello di Potenza che, nell'accogliere l'opposizione contro il provvedimento di diniego della domanda di indennizzo per l'irragionevole durata di un processo, ha compensato per la metà le spese di lite tra le parti, in ragione della soccombenza parziale.

2. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 2233 c.c. e del DM 55/2014, in quanto nella fattispecie non vi era alcuna ipotesi di soccombenza parziale o altra ragione che giustificasse la compensazione delle spese, e perché la liquidazione dei compensi, per complessivi euro 915,00, risulta essere stata disposta senza suddivisione in fasi, in violazione dei parametri tabellari minimi.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ.:

2.1 La censura è fondata nei termini che seguono.

La Corte d'Appello ha errato a compensare per la metà le spese di lite, in quanto l'opposizione della (omissis) è risultata



integralmente fondata, né poteva ritenersi sussistere una ipotesi di soccombenza parziale in virtù del riconoscimento in favore della ricorrente di un indennizzo per euro 400,00 per ciascun anno di irragionevole durata, in luogo degli 800,00 euro richiesti, in quanto *"Nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla l. n. 89 del 2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, legittimante la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma sollecita semplicemente l'esercizio di un potere officioso di liquidazione"* (cfr. Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 16326 del 30/07/2020, Rv. 658746).

Per quel che concerne la liquidazione dei compensi, la Corte d'Appello si è attenuta al principio secondo cui *"L'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa*



venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese" (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012).

Sennonché, nella fattispecie la liquidazione dei compensi (per complessivi euro 915,00) risulta operata in misura inferiore ai minimi tabellari, che la Corte d'Appello afferma di aver applicato, laddove ai sensi della tabella n. 12 allegata al DM 55/2014, per una causa di valore da euro 1.100,00 a 5.200,00, applicando la decurtazione fino al 50% ai sensi dell'art. 4 del citato decreto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e fino al 70% per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo dovuta la liquidazione anche per tale fase: Cfr. Cass, Sez. 6-2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021, Rv. 663222), si hanno compensi minimi pari ad euro 1.198,50 (euro 255,00 per la fase di studio; euro 255,00 per la fase introduttiva; euro 283,50 per la fase istruttoria/trattazione; euro 405,00 per la fase decisoria).

3. La ricorrente ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la controparte è rimasta intimata.

4. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

5. La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, rinvia alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione anche per spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 22 settembre 2022.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Orilia

